



ORDINANZA DEL FUNZIONARIO N. 68 / 27/06/2017

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA SPERIMENTALE DELLA CIRCOLAZIONE. ISTITUZIONE DI ZONA A TRAFFICO LIMITATO, AREA PEDONALE E ZONA DI PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA A CASTAGNETO CARDUCCI.

I L FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO:

- l'art. 107 del Dlgs 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle funzioni della dirigenza;
- il vigente Statuto comunale in merito alle funzioni di direzione;
- il vigente Testo Unico del Regolamento di Organizzazione del Comune di Castagneto Carducci relativo alle funzioni dei titolari di Posizione Organizzativa;
- il Decreto Sindacale n. 288 del 28/12/16 di proroga di nomina a Responsabile di Area, con titolarità di Posizione Organizzativa;
- il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione C.C .n. 7 del 29/01/2013;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

VISTO l'orientamento ANAC e la sua prevalente interpretazione.

VISTA la nota del sottoscritto di segnalazione di potenziale conflitto di interessi al Responsabile Comunale Anticorruzione in data 03/05/17 prot. 7056.

VISTO I nulla-osta del Responsabile Comunale Anticorruzione in data 14/06/17 all'emanazione dell'atto in argomento.

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 22/06/17 i.e. avente oggetto "DELIMITAZIONE SPERIMENTALE AI SENSI DEL CDS DI ZONA A TRAFFICO LIMITATO, AREA PEDONALE E ZONA DI PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA A CASTAGNETO CARDUCCI".



DATO ATTO che l'area pedonale risultava già istituita mediante precedenti deliberazioni in ultima con Deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 01/07/2016.

ATTESA la necessità di adottare il provvedimento teso a disciplinare la circolazione dei veicoli all'interno dell'area pedonale di Marina di Castagneto – Donoratico, al fine di rendere più fluida e sicura la circolazione, nonché salvaguardare l'incolumità pubblica, le cose ed il patrimonio ambientale e storico-culturale dei suddetti centri abitati.

VISTO il D.Lgs 285/92 "Nuovo Codice della Strada" e il D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada".

VISTO in particolare l'Art.7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e successive integrazioni e modificazioni con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa

1. **DI ISTITUIRE AI SENSI DEL D. LGS. 285/92 FINO AL 31/12/2017 Zona a Traffico Limitato, nel perimetro individuato nel centro abitato di CASTAGNETO CARDUCCI DAL 01/06** (per l'anno in corso dalla data di installazione della prescritta segnaletica) **ALLA TERZA DOMENICA DI SETTEMBRE DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 24:00** e nel rimanente periodo dell'anno, nei giorni festivi dalle ore 00:00 alle ore 24, nelle seguenti vie e piazze
 - A. "CENTRO STORICO CASTELLO" - ricadente all'interno dell'area delimitata perimetralmente da Via Garibaldi, Via Indipendenza, Via Varese, Via Carducci, Piazzetta dell'Arco.
 - B. "CAPOLUOGO" – Piazzale Etrusco, Via Marconi, Via V. Emanuele nel tratto tra Via Marconi e Via dei Molini, in Vicolo del Borgo, nel tratto di collegamento tra Piazzale Etrusco e Via Marconi e in Piazzetta Rutili, Via Cavour e Salita San Lorenzo;
2. **ESCLUSIONE DAI DIVIETI DELLA ZTL I SEGUENTI VEICOLI:**
 - veicoli in possesso di idoneo permesso (residenti);
 - veicoli in possesso di idoneo permesso (possessori di unità immobiliari)



- velocipedi;
 - veicoli a braccia;
 - veicoli a due ruote;
 - veicoli privati ad uso di persone invalide;
 - veicoli per cerimonie civili e/o religiose;
 - veicoli per servizio di piazza (es. taxi) in servizio;
 - veicoli per pubblici servizi dei quali sia palese la funzione e la destinazione all'espletamento di pubblico servizio;
 - veicoli dell'organizzazione di eventi debitamente autorizzati
 - veicoli per il carico e scarico dalle ore 07:00-10:00 e 15:00-17:00
3. **DI ISTITUIRE AI SENSI DEL D. LGS. 285/92 FINO AL 31/12/2017 AREA PEDONALE, Zona Pedonale, con l'ulteriore restrizione per veicoli privati ad uso di persone invalide, data la particolare situazione dell'utilizzo della sede stradale da parte di pedoni e velocipedi al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, nel perimetro individuato nel centro abitato di CASTAGNETO CARDUCCI, tutti i giorni dalle ore 00:00 alle ore 24:00 Via Vittorio Emanuele, con carico e scarico delle merci dalle ore 07:00 alle ore 10:00 escluso festivi;**
4. **ESCLUSIONE DAI DIVIETI DELL'AREA PEDONALE I SEGUENTI VEICOLI:**
- veicoli per il carico e scarico dalle ore 07:00-10:00
5. **DI INDIVIDUARE AI SENSI DEL D. LGS. 285/92 FINO AL 31/12/2017 LA ZONA DI PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA nell'area racchiusa tra Via Umberto I, Via della Sassetta, Viale Pascoli, Via Bolgherese, Piantoni, Via Cairoli, Piazza del Popolo e Via Gramsci**
6. **DI INDIVIDUARE DAL 01/06 (per l'anno in corso dalla data di installazione della prescritta segnaletica) ALLA TERZA DOMENICA DI SETTEMBRE DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 24:00 appositi stalli per la sosta autorizzata sulle seguenti Vie e Piazze:**
- Via Gramsci
 - Piazzale Etrusco
 - Porzione parcheggio Piantoni
7. **PREVEDERE i seguenti casi predeterminati ai quali consegue una precisa deroga: SOSTA NEGLI APPOSITI STALLI:**



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



- Residenti ZTL, Area Pedonale e Zona di Particolare rilevanza urbanistica: n. 1 per unità immobiliare a fini residenziali, con veicoli intestati a componenti del nucleo familiare e/o veicolo aziendale.
 - Attività Economiche ricadenti ZTL e Area Pedonale: n. 1 per attività.
 - Associazioni e simili ricadenti ZTL e Area Pedonale: n. 1 per attività
8. **DAI DIVIETI** sono esclusi i veicoli di Polizia, di Pronto Soccorso e di Pronto Intervento.
9. **DI STABILIRE** che la mancata esposizione sul veicolo del contrassegno contenente l'autocertificazione del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui alla sosta in deroga, sarà sanzionata dagli organi accertatori, alla stregua del mancato possesso del titolo autorizzativo.
10. **EVENTUALI DEROGHE** al presente provvedimento ordinatorio, potranno essere rilasciate per necessarie e contingenti per la sicurezza stradale, nonché per la realizzazioni di OO.PP. e per i veicoli delle manifestazioni regolarmente autorizzate all'interno dell'area pedonale.
11. **CHE TUTTE** le vigenti disposizioni e prescrizioni in contrasto con la presente sono da ritenersi abrogate.
12. **L'INSTALLAZIONE** della prescritta segnaletica dovrà essere conforme alle direttive ministeriali sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione, emanate il 24 ottobre 2000 e il 27 aprile 2006, e alle linee guida per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale di cui alla nota ministeriale Prot. n. 4867/RU del 05.08.2013.

SI DISPONE CHE:

- l'Area 4 dell'Ente è incaricata dell'esecuzione della presente Ordinanza, mediante installazione della prescritta segnaletica stradale almeno 48 (quarantotto) ore prima, come previsto dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;
- l'Area 4 dell'Ente è incaricata dell'individuazione e segnalazione dei percorsi alternativi, di installare a congrua distanza dall'inizio della zona ove vige la limitazione la prescritta segnaletica con indicazione delle strade percorribili;
- l'Area 4 dell'Ente dovrà depositare presso il Comando di P.M. attestato di avvenuta installazione in conformità al vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, della prescritta segnaletica stradale.
- l'Area 4 dell'Ente è incaricata della rimozione della segnaletica ed al ripristino dello stato dei luoghi al termine della vigenza dei divieti.



Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno



Questa Amministrazione si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità verso persone e cose derivante dall'inosservanza della prescrizioni imposte con il presente provvedimento ordinatorio, dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare. I contravventori alla medesima saranno puniti a termini di legge.

Dispone che la presente Ordinanza sia comunicata:

Al Comando Stazione Carabinieri di Castagneto Carducci;

- Al Comando Stazione Carabinieri di Donoratico;

- Al Comando Provinciale dei VV.FF.;

- All'Area 4 dell'Ente;

- Alla SEI TOSCANA;

Ai sensi dell'Art. 3 comma 4° della L. 7/8/90 n. 241 si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso nel termine di 30 giorni dall'affissione all'albo pretorio al Ministero dei Lavori Pubblici (D.P.R. 24/11/71, n. 1199), inoltre è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13, commi 6-bis e 6-bis. 1, del D.P.R. n. 11512002 e successive modificazioni) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Lì, 27/06/2017

IL RESPONSABILE DELL'
NOVELLI ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)